




TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE



Il giudice;

nella procedura n. 7/2021 ai sensi della legge 3/2012 proposta nell'interesse di ASSANTE CIRO ANTONIO nato a [REDACTED] [REDACTED] e la moglie GENTILE ASSUNTA LUCIA nata a [REDACTED] [REDACTED] rapp. e dif.si come in atti avente ad oggetto una proposta di accordo per la composizione di crisi da sovraindebitamento;

tenuto conto delle integrazioni e precisazioni come in atti effettuate;
considerata allo stato ammissibile la proposta di piano così come articolata e attestata dall'O.c.c. per il tramite dei gestori incaricati, anche alla luce delle integrazioni, chiarimenti e la documentazione versata in atti;

P.T.M.





fissa l'udienza del 27-1-2022 ore 12,30 per decidere sull'omologazione del proposto accordo ai sensi degli artt. 11 e 12 legge 3/2012;

dispone che l'O.c.c. proceda a comunicare il presente decreto unitamente alla proposta e l'attestazione (come eventualmente chiarite e integrate) a tutti i creditori almeno trenta giorni prima detta udienza;

dispone che il presente decreto unitamente alla proposta e alla relazione attestativa, come eventualmente integrati e modificati, siano pubblicati sul portale istituzionale del Tribunale di Napoli;

dispone che ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'art. 10 della legge 3/2012, sino al momento della definitività della eventuale omologazione, non possono essere iniziate né proseguite azioni esecutive individuali né compiuti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del/i debitore/i, da



